



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO l’art. 15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8.11.2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185 concernente *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, con il quale sono stati definiti i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, come previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge 71/2024;
- VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *“Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 e, in particolare, l'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2026, n. 26 recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75 e al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 24 aprile 2025, n. 77 relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificati dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164”*;



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

- VISTO In particolare, l'allegato B del succitato decreto ove viene individuato il fabbisogno corrispondente al numero di docenti che negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi di cui al novellato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 9 marzo 2026, n. 41, recante disposizioni in materia di completamento dei percorsi di specializzazione sul sostegno, finalizzato a consentire ai partecipanti ai percorsi formativi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024 il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27;
- VISTO l'articolo 7 bis del citato decreto- legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti"*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante *"Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari"* e, in particolare, le Tabelle A, B e C;
- VISTO lo Statuto di INDIRE approvato dal Commissario straordinario con Delibera n. 6 del 14 novembre 2024;
- VISTO l'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato Statuto, che annovera tra le finalità statutarie dell'INDIRE i compiti di *"formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti"*;
- CONSIDERATO che INDIRE risulta essere ente *"in house"* del Ministero dell'istruzione e del merito;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

RITENUTO	di attribuire, al primo ciclo di percorsi di formazione del 2026, 30.000 posti del fabbisogno complessivo di cui all'Allegato B al decreto n. 26 del 16 febbraio 2026;
VISTA	la nota prot. 37426 del 17 febbraio 2026 avente ad oggetto " <i>Avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164</i> " finalizzata ad acquisire da INDIRE il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica;
VISTA	l'offerta formativa, distinta per grado di istruzione scolastica, trasmessa dall'INDIRE con la nota prot. 43185 del 20 febbraio 2026 pari a 10.800 posti (di cui 1.800 per l'infanzia, 3.600 per la primaria, 3.600 per la secondaria di primo grado e 1.800 per la secondaria di secondo grado) relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;
VISTO	l'avviso inviato alle Università con la nota prot. 45541 del 23 febbraio 2026 finalizzato ad acquisire dalle Università il massimo del potenziale formativo, distinto per grado di istruzione scolastica, relativamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da attivare ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e ss. mm. ii.;
VISTA	l'offerta formativa delle Università, distinta per grado di istruzione scolastica, comunicata tramite la piattaforma di cui all'avviso sopra menzionato;
VISTA	la nota prot. 69426 del 10 marzo 2026, con la quale è stata ritenuta suscettibile di accoglimento l'offerta formativa trasmessa dall'INDIRE con la citata nota n. 43185 del 20 febbraio 2026;
CONSIDERATO	che, con il citato avviso prot. 45541 del 23 febbraio 2026, sono stati resi disponibili in favore delle Università, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75, come modificato dal decreto interministeriale 26 del 16 febbraio 2026, complessivi 19.200 posti da attivarsi nel primo ciclo di percorsi di formazione dell'anno 2026;
TENUTO CONTO	che complessivamente il numero di posti offerti dalle Università è maggiore rispetto al numero di posti attivabili messi a disposizione per ciascun ordine e grado;
RITENUTO	opportuno dare immediata attuazione al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 9 marzo 2026, n. 41, al fine di permettere alle Università di concludere i percorsi di specializzazione anche in un periodo non inferiore a 3 mesi, per consentire ai partecipanti ai percorsi di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27.

RITENUTO

opportuno avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per elevare la qualità dell'inclusione scolastica, ed effettuare la conseguente ripartizione dei posti disponibili;

DECRETA

Art. 1

1. A far data dal presente decreto è autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.
2. I posti disponibili autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 75, come modificato dal decreto interministeriale 26 del 16 febbraio 2026, per il primo ciclo di percorsi di formazione sono indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Stante l'eccedenza dell'offerta potenziale complessiva fornita dalle Università rispetto al fabbisogno di cui all'avviso prot. n. 45541 del 23 febbraio 2026, i posti sono ripartiti secondo il principio di proporzionalità in relazione all'offerta ricevuta ed ai posti disponibili, applicando una soglia massima di assegnazione per ciascuna Università pari al 10% dei posti medesimi per ciascun grado, al fine di consentirne una più equa distribuzione tra tutti gli Atenei.

Art. 2

1. I corsi di cui al presente ciclo, nel rispetto dei contenuti formativi, della completezza degli stessi e dei relativi standard qualitativi, possono essere svolti dalle Università anche in un periodo non inferiore a 3 mesi, ai sensi del decreto interministeriale n. 41 del 9 marzo 2026, al fine di consentire ai partecipanti ai percorsi di formazione di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno in tempo utile per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze entro il termine del 30 giugno 2026, previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27. I contenuti dei percorsi di formazione, per quanto attiene agli insegnamenti obbligatori e ai laboratori sono definiti nell'Allegato A del decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026.
2. I corsi di specializzazione di cui al comma 1 sono attivati per un numero di corsisti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione. Qualora non fosse possibile costituire un gruppo minimo di cinquanta corsisti appartenenti allo stesso grado di istruzione, potrà essere avviato un corso unitario suddiviso nei quattro gradi. In tal caso, gli Atenei avranno cura di garantire, nell'ambito degli insegnamenti previsti dall'Allegato A al decreto interministeriale n. 26 del 16 febbraio 2026, le



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

specificità dei singoli gradi di istruzione, ferma restando la diversificazione per ciascun grado di istruzione dei laboratori.

3. Le eccedenze di iscrizioni ai percorsi attivati nell'anno 2025, ai sensi del decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, sono trattate con priorità rispetto alle nuove iscrizioni senza nuova ulteriore graduazione di punteggio.

4. Con successivo provvedimento potrà essere autorizzato un nuovo ciclo dei percorsi di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, entro i limiti dei posti individuati dal citato Allegato B del decreto interministeriale del 16 febbraio 2026, n. 26, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

5. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito ed è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Tabella dei posti autorizzati alle Università per lo svolgimento dei percorsi di cui all'art.6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n.71

UNIVERSITA'	INFANZIA	PRIMARIA	I GRADO	II GRADO	TOTALE
CHIETI-PESCARA	21	93	44	13	171
CALABRIA	34	233	73	65	405
Mediterranea di REGGIO CALABRIA	51	116	54	32	253
SALERNO	210	1.010	-	-	1.220
Univ. Telematica "GIUSTINO FORTUNATO"	51	350	218	129	748
Univ. Telematica PEGASO	210	1.010	450	250	1.920
MODENA e REGGIO EMILIA	-	-	163	-	163
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	136	311	218	129	794
EUROPEA di ROMA	34	155	54	65	308
ROMA "Foro Italico"	-	116	54	32	202
ROMA TRE	17	116	54	32	219
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	51	233	54	32	370
Univ. Studi Internazionali di ROMA (UNINT)	-	116	54	32	202
Libera Univ. "Maria SS.Assunta"-LUMSA - ROMA	205	466	218	129	1.018
UniCamillus - Saint Camillus International	-	233	109	65	407
LINK CAMPUS	205	1.010	450	250	1.915
Univ. Studi GUGLIELMO MARCONI - Telematica	102	233	109	65	509
Università degli Studi di Roma Unitelma	-	233	109	65	407
UNICUSANO - Telematica Roma	26	58	109	65	258
Univ. Telematica "Universitas MERCATORUM"	205	1.010	450	250	1.915
TUSCIA	-	233	109	65	407
Cattolica del Sacro Cuore	9	39	45	22	115
Univ. Telematica "E-CAMPUS"	210	1.010	450	250	1.920
MACERATA	51	350	163	97	661
Urbino Carlo Bo	51	116	54	32	253
MOLISE	34	116	91	54	295
LUM "Giuseppe Degennaro"	34	155	109	65	363
FOGGIA	51	116	54	32	253
SALENTO	-	116	54	32	202
CAGLIARI	-	116	-	-	116
UKE - Università Kore di ENNA	-	116	-	-	116
MESSINA	51	116	54	32	253
PALERMO	-	116	54	32	202
FIRENZE	-	-	127	22	149
SIENA	34	116	54	32	236
PERUGIA	17	155	36	32	240